

REGOLAMENTO DEI DEPOSITI A RISPARMIO RACCOLTI PRESSO I SOCI FINANZIATORI

ART. 1

Devono essere messi a disposizione dei soci, nei locali in cui si svolge la raccolta dei fondi, fornendo loro tutti i chiarimenti richiesti, i testi dei seguenti documenti:

- a) delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 (G.U. n. 58 dell'11 settembre 1994);
- b) istruzioni della Banca d'Italia (G.U. n. 289 del 12 dicembre 1994);
- c) articolo 4 dello Statuto sociale;
- d) regolamento; e) fogli informativi analitici

ART. 2

- 1) Il socio iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, all'atto della conclusione del contratto di deposito, deve rilasciare, per iscritto ed in duplice originale, dichiarazione di accettazione delle norme e condizioni che lo regolano e che devono essere trascritte prime della dichiarazione stessa.
- 2) Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al libretto nominativo e ad un foglio informativo analitico.
- 3) L'accettazione non può essere accolta se, per effetto della somma depositata, si superasse il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante all'ultimo bilancio approvato, come disposto dai provvedimenti delle Autorità monetarie richiamati dall'art. 1 lettere a) e b). Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di fissare limiti inferiori.

ART. 3

- 1) I versamenti ed i rimborsi sono da effettuarsi su presentazione del libretto presso l'ufficio competente, il quale provvede alle relative annotazioni.
- 2) I rimborsi vengono fatti esclusivamente all'intestatario del libretto o al suo delegato.
- 3) Il socio deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa dell'avvenuto conferimento della delega e della eventuale revoca della stessa.
- 4) L'ammontare dei finanziamenti depositati da ciascun socio e dell'interesse relativo capitalizzato non devono superare i limiti massimi fissati dalla legge per il godimento delle agevolazioni fiscali in materia. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di fissare limiti inferiori.
- 5) I depositi possono essere liberi o vincolati a termine. Per i depositi liberi la Cooperativa può consentire rimborsi parziali o totali anche all'atto della richiesta che deve essere fatta con preavviso di almeno 48 ore.

ART. 4

Le operazioni di versamento e rimborso devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato.

REGOLAMENTO DEI DEPOSITI A RISPARMIO RACCOLTI PRESSO I SOCI FINANZIATORI

ART. 5

I libretti debbono essere presentati ogni anno presso l'ufficio che li ha rilasciati per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cooperativa.

ART. 6

In caso di recesso, di esclusione e di morte del socio prestatore, la somma prestata resta a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi, infruttifera dal giorno della cessazione del rapporto sociale. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso.

ART. 7

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del libretto l'intestatario o il suo delegato, deve farne denuncia scritta alla Cooperativa ed alla competente Autorità.

ART. 8

Il libretto presentato per l'estinzione o per il rinnovo è ritirato dalla Cooperativa.

ART. 9

La Cooperativa si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il rapporto e le relative comunicazioni saranno fatte mediante avviso esposto nei locali di raccolta dei depositi. La Cooperativa si riserva altresì la facoltà di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio del socio, in conformità con quanto disposto dalle sez. III, par. 3.2 delle ripetute istruzioni della Banca d'Italia.

ART. 10

Al socio deve essere fornita alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

ART. 11

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni emanate dal C.I.C.R. e dalla Banca d'Italia, di cui al precedente art. 1.

ART. 12

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle Autorità monetarie.